



CITTÀ DI FOSSACESIA

Provincia di Chieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data 23/06/2026

N. 27 del Reg.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI COMUNE DI FOSSACESIA (CH): ANNO 2026

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventitre** del mese di **Giugno** alle ore **17.00** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla Prima convocazione sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERE	Presente
1 - Di Giuseppantonio Enrico Clemente - Sindaco	SI - In presenza
2 - Petraghani Danilo	SI - In presenza
3 - Sgrignuoli Maura	SI - In presenza
4 - Petrosemolo Umberto	SI - In presenza
5 - Galante Maria Angela	SI - In presenza
6 - Paolucci Marina	SI - In presenza
7 - Luciani Carlo	SI - In presenza
8 - Di Filippo Ester Sara	SI - In presenza
9 - Di Nardo Antonio	SI - In presenza
10 - Ursini Giuseppe	NO
11 - D'Amario Fabrizio	NO
12 - Sgrignuoli Giuseppe	NO
13 - Salerno Miriam	NO

Presenti **9**

Assenti **4**

Risultato legale il numero degli intervenuti, **Di Giuseppantonio Enrico Clemente** nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario Comunale **Panella Rosanna**.

La seduta è PUBBLICA.

Il Sindaco introduce il sesto punto all'Odg inerente la proposta n. 35 del 15/06/2026 avente ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI COMUNE DI FOSSACESIA (CH): ANNO 2026.

Il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio dichiara: “Avendo già illustrato le tariffe Tari, tutto è allegato ovviamente alla proposta di deliberazione, compreso ovviamente le tariffe, il numero di utenze, la descrizione delle categorie che abbiamo ulteriormente ampliato per cercare di individuare, ovviamente, tutto quello che è più utile, affinché la tariffa sia equamente ridistribuita tra tutte le utenze di Fossacesia. Torno a ribadire i comuni italiani devono coprire al 100% il costo del servizio, che noi abbiamo affidato a una società partecipata EcoLan, addetta al servizio rifiuti, pulizia eccetera.”

Considerato che non ci sono interventi, si passa alla votazione sulla proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'articolo 1, comma 651 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a mente del quale *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
- l'articolo 1, comma 652 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a mente del quale *“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;*

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 660, in base al quale *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite*

autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”.

- **VISTO** il Piano Economico Finanziario 2026-2029 determinato con delibera del Consiglio Comunale n. del DD/MM/2026, dal quale emerge un totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2026 di euro 1.006.348 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina n. 1/DTAC/2025), così ripartito:

Tabella 1 - Entrate Tariffarie al LORDO delle detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025	2026
Σ TV, a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	621.721
Σ TF, a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	384.428
Totale delle entrate tariffarie	1.006.348

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- Dall'applicazione dei coefficienti e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto modello di calcolo, al NETTO delle detrazioni di cui all'articolo 4.5 della Determinazione n. n. 1/DTAC/2025, risulta che il corrispettivo finale delle entrate tariffarie da articolare agli utenti, per l'anno 2026, è pari a:

Tabella 2 - Entrate Tariffarie al NETTO delle detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025	2026
Σ TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025	619.475
Σ TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025	382.382
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025	1.001.857

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri, per cui:

TARIFFE TARI 2026		Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Percentuale ripartizione		60%	40%
Totale costi variabili	619.475	402.659,01	216.816,30
Totale costi fissi	382.382	248.548,30	133.833,70
Totale costo del servizio	1.001.857	651.207,31	350.650,00

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999.

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti (TARI)" per l'anno 2026, di cui all'allegato A, relativo alle utenze domestiche, e all'Allegato B relativo alle utenze non domestiche.

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'art. 3 comma 5-decies del D.L. 288/2021 che prevede dall'anno 2022 la possibilità per i Comuni di approvare i piani finanziari, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il 30 aprile di ogni anno;
- la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato 2026-2028), all'articolo 1, comma 677, prevede che All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".
- La delibera 386/2023/R/RIF di ARERA rubricata "istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" che ha istituito a decorrere dal 2024 due voci perequative aggiuntive alla TARI destinate alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad 0,10 euro/utenza per anno (1,) e per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad 1,50 euro/utenza per anno (2,).
- L'Allegato A alla deliberazione 3 agosto 2023, 386/2023/R/RIF, integrato e modificato dalle deliberazioni 133/2025/R/RIF e 176/2025/R/RIF prevede che a decorrere dal 01/01/2025 è istituita la componente perequativa unitaria 3, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, pari ad 6,00 euro/utenza per anno (3,)

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

VISTO il Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 30 dicembre 2022 e modificato ed integrato con Delibera di consiglio Comunale n.3 del 29/03/2023;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Acquisito il parere del revisore del conti ai sensi dell'art. 239 del TUEL reso con verbale n. 82 del 15/06/2026 prot. 11004 del 16/06/2026.

Con voti favorevoli n. 9 , contrari n. 0 e astenuti n. 0 su 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno **2026**, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti (TARI)" per l'anno 2026 di cui alla **Allegato A)** relativa alle utenze domestiche e alla **Allegato B)** relativa alle utenze non domestiche;
- 2) di quantificare in euro **1.001.857** il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario al netto delle Entrate di cui all'Articolo 4.5 della Determinazione Arera n. 1/DTAC/2025.
- 3) La scomposizione del totale delle entrate tariffarie del Piano Economico Finanziario 2026-2029 secondo MTR-3 per l'**Anno 2026** da articolare agli utenti è la seguente:

Tariffa variabile	Tariffa fissa	Tariffa Complessiva
619.475	382.382	1.001.857

- 4) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5 %;
- 5) di dare atto che per l'anno 2026 l'importo delle voci perequative introdotte da ARERA con la Delibera 385/2023/R/rif, integrata e modificata dalle deliberazioni 133/2025/R/RIF e 176/2025/R/RIF,s sono fissate in:
 - 0,10 euro/utenza per anno destinata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (1,);
 - 1,50 euro/utenza per anno destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (2,);
 - 6,00 euro/utenza per anno destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti (3,);Le componenti perequative si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI.
- 6) di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026 sia effettuato in N. rate, aventi le seguenti scadenze:

- **1° rata** entro il **31 Luglio 2026;**
- **2° rata** entro il **30 Novembre 2026;**

- 7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D. Lgs. N. 267/2000 con separata ed unanime votazione su 9 consiglieri presenti e votanti.

ù



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / **35**

Ufficio Proponente: **FINANZA E CONTABILITÀ**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI COMUNE DI FOSSACESIA (CH): ANNO 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (FINANZA E CONTABILITÀ)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/06/2026

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Scutti Laura

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/06/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Scutti Laura

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
DI GIUSEPPANTONIO ENRICO CLEMENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
PANELLA ROSANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Online del Comune per 15 gg consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs 267/2000.

Fossacesia, li

Il Segretario Comunale
Panella Rosanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno _____, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D. Lgs.267/2000.)

Fossacesia, li

Il Segretario Comunale
Panella Rosanna

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Fossacesia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ROSANNA PANELLA in data 02/07/2026
Enrico Clemente Di Giuseppantonio in data 02/07/2026



CITTÀ DI FOSSACESIA

Provincia di Chieti

DELIBERA N. 27 del 23/06/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI COMUNE DI FOSSACESIA (CH): ANNO 2026

La Delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 02/07/2026 al 17/07/2026 ed è divenuta esecutiva il 23/06/2026.

Il Segretario Generale
Panella Rosanna